

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso:* Marchio denominativo dell'Unione «Tafel» — Marchio dell'Unione n. 8 985 541

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 aprile 2016 nel procedimento R 248/2016-4

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 24 giugno 2016 — Aldi Einkauf/EUIPO — Fratelli Polli (ANTICO CASALE)**

**(Causa T-327/16)**

(2016/C 287/40)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Fratelli Polli, SpA (Milano, Italia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso:* Marchio denominativo dell'Unione «ANTICO CASALE» — Marchio dell'Unione n. 10 531 432

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 aprile 2016 nel procedimento R 1337/2015-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 29 giugno 2016 — De Masi/Commissione****(Causa T-341/16)**

(2016/C 287/41)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

*Ricorrente:* Fabio De Masi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: Prof. A. Fischer-Lescano)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta dell'8 giugno 2016, relativa all'accesso ristretto ai documenti del gruppo «Code of Conduct»;
- condannare la convenuta, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dagli eventuali intervenienti.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere un motivo unico basato sulla violazione dei diritti dei deputati di cui all'articolo 230, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, TUE, e con gli obblighi di informazione.

---